

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE

Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 07 SETTEMBRE 2020

Oggetto: Privacy - regolamento Ue 2016/679 - rinnovo annuale responsabile dei dati personali (DPO) - Avv. Tassone Lorenzo. Cig Z5B2E25F9B.

L'anno duemilaventi addì sette del mese di settembre alle ore undici presso la Sala delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Massimo d'Azeglio 4.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello Statuto del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE composto dai Signori:

1 – QUIRITI Pier Giacomo	- Presidente
2 – ORO Felice	- Vice-Presidente
3 – GALFRE' Domenico	- Consigliere

Con l'assistenza del Segretario: Dott. Pietro PANDIANI Segretario del Consorzio.

Risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume la presidenza il Presidente che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39);
- che corre l'obbligo, anche per l'anno 2020, di dotarsi della figura del Responsabile dei dati personali «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- che la predetta normativa dispone che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e che sia individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e che «il livello necessario di conoscenza specialistica sia determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»;
- che questo Consorzio è tenuto a dotarsi di tale figura, da reperirsi esternamente con rapporto convenzionale, in considerazione della mancanza di una professionalità idonea all'interno della propria esigua dotazione organica;

richiamata la deliberazione n. 14 del 02/07/2019 avente ad oggetto "Individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) art. 37 del Regolamento UE 2016/679 con la quale si era designato, quale Responsabile dei dati personali (DPO) del Consorzio Ecologico Cuneese, per la durata di un anno, l'Avvocato Lorenzo Tassone con Studio in Cuneo Corso Solaro n. 4;

VISTO il preventivo trasmesso dall'Avvocato Tassone in data 02/08/2020, assunto a ns. prot. con il n. 2263 in pari data, con il quale si conferma la disponibilità a rinnovare per un anno l'incarico di Responsabile dei Dati Personali (DPO) del Consorzio Ecologico Cuneese alle identiche condizioni della scorsa annualità, ossia:

1. parte fissa pari a € 2.000 per l'assunzione dell'incarico e lo svolgimento di 1 audit annuale in contraddittorio con i consulenti che hanno svolto l'attività di adeguamento al GDPR;
2. parte variabile pari a € 100/h per l'attività non ricompresa nel punto che precede eventualmente svolta e preventivamente confermata dal CEC;

RITENUTO che la miglior soluzione consista nel rinnovare l'incarico al medesimo professionista, considerando che:

- ha maturato la conoscenza del sistema;
- ha svolto nel precedente anno un'efficace e puntuale prestazione;
- è rimasto invariato l'onorario dell'anno precedente;

Visto il Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. nr. 50/2016, ed in particolare l'art.36 comma 2 lettera a), in materia di contratti sotto soglia, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, e l'art. 37, comma 1 che stabiliscono che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Visto il parere favorevolmente espresso da parte del Segretario, dr. Pietro Pandiani, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sotto il profilo tecnico, ed altresì sotto il profilo contabile, ai sensi del successivo 2° comma, in mancanza del responsabile del servizio contabilità;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di rinnovare all'avvocato Lorenzo Tassone con studio in Cuneo - C.so Solaro, 4, l'incarico di responsabile dei dati personali (DPO) per il CEC, per la durata di un anno a decorrere dal 1° settembre 2020, al fine di ottemperare alle seguenti incombenze:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.”;
2. Di riconoscere al medesimo professionista il compenso annuale di euro 2.000,00, oltre IVA ed oneri, quale parte fissa e l'importo di 100,00 euro/h per ogni prestazione espressamente richiesta e non rientranti nelle mansioni indicate al punto precedente, dando atto che la spesa trova allocazione alla voce B7 “Costi per servizi” del conto economico del bilancio previsionale 2020;
3. Di assoggettare il presente incarico a risoluzione anticipata – senza pretesa alcuna da parte dell'incaricato - qualora, in attuazione della legge regionale n.1 del 2018, il Consorzio Ecologico del Cuneese venga fuso nel più ampio Consorzio di Area Vasta e gli organi decisionali del nuovo soggetto non ritengano utile subentrarvi.

Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to digitalmente
Pier Giacomo QUIRITI

IL SEGRETARIO
F.to digitalmente
Pietro PANDIANI
